

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR. DARIO RAFFONE	PRESIDENTE
DR. CATERINA DI MARTINO	GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa

PROMOSSA DA

Si S.P.A., con sede legale in alla via , in persona del legale rappresentante p.t., sig. , nato a , ivi residente alla via

entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti :
, con elezione di domicilio telematico presso gli indirizzi pec dei predetti procuratori

ATTORI

NEI CONFRONTI DI

U: L E T S.P.A., con sede in alla via in persona del legale rappresentante n.t. rappresentat e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. con elezione di domicilio telematico presso l'indirizzo del predetto procuratore

M F. nato a , residente in alla rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. elezione di domicilio telematico presso l'indirizzo del predetto procuratore

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate all'esito del decreto che disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 26.05.2020.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società S ed il suo rappresentante legale p.t., convocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la U L e T i s.p.a. ed il sig. F M per sentire accolte le seguenti conclusioni:

"- dichiarare la risoluzione per inadempimento imputabile esclusivamente a colpa grave della convenuta società U L e T s.p.a. e del convenuto sig. Fr. M. del patto parasociale della S. spa stipulato il 14 novembre 2014;

Firma In Dr: RAFFONE DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 244455a237c0c6660b8ca38a37ac59d7 - Firma In Dr: DEL BENE ADRIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 256c696b786264951a517445690a9a

- condannare conseguentemente i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della pattuita penale di € 1.500.000,00# (un milione cinquecentomila virgola zero) in favore dei contraenti adempienti, gli attori S. spa e

Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati anticipati".

Nel contesto esponevano che:

- la S. spa e la U. erano socie della S. spa, con sede legale in (con oggetto sociale la gestione dei trasporti cd "intersezionali per la F. G. A.) essendo titolari rispettivamente del 34,20% e del 38% del capitale sociale della predetta compagine societaria;

- la S. e la U. stipulavano in data 17.11.2014 un patto parasociale di durata quinquennale che prevedeva un'intensa coesione tra le predette società in ordine all'esercizio dei propri diritti sociali in S. s.p.a.;

- il patto parasociale veniva stipulato dal sig. L. D. R. (azionista della S. per una quota pari al 99,97% del capitale sociale) e dal sig. M. (azionista titolare del 90% del capitale sociale della U.), che rivestivano peraltro rispettivamente la qualità di presidente e vicepresidente del CdA della S. ,

- la S. inviava in data 19.09.2015 via pec invito alla U. discutere in un futuro incontro delle modalità per completare l'attuazione della pattuizione parasociale tra cui le modifiche statutarie della S. nonché per concertare una linea condivisa su vicende societarie rilevanti;

- in data 07.10.2015 si teneva l'incontro presso la sede amministrativa della S. in : , nel quale il sig. F. M. rappresentava la volontà di non adempiere più il patto parasociale, nonostante le ferme rimostranze del sig. D. R. che censurava il comportamento scorretto del proprio interlocutore nonché le conseguenze pregiudizievoli per la società partecipata;

- nella successiva riunione del CDA tenutasi il 14.10.2015, preceduta da comunicazione via pec in cui si invitava la U. a concertare comunque una posizione comune e confrontarsi per la esecuzione del patto parasociale, il sig. M. abbandonava la riunione, lamentando il "clima di sfiducia presente";

- la clausola n.18 della pattuizione parasociale statuisce che il parasocio inadempiente versi in favore della parte adempiente una penale pari alla metà del capitale sociale di S. spa che è pari a € 3.000.000,00, quindi ammontante ad € 1.500.000,00;

- la scelta di strutturare una sede amministrativa della S. : in Salerno era stata il frutto della previsione del patto parasociale;

- l'inadempimento del parasociale avrebbe determinato serie conseguenze dannose nei confronti di S. che già nel 2015 viveva una situazione particolarmente delicata con un capitale sociale diminuito di oltre un terzo. Concludevano quindi, rassegnando le conclusioni soprariportate.

A seguito della costituzione in giudizio di U. che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale capitolino indicando come foro competente l'intestata sezione specializzata del Tribunale di Napoli e della conseguente adesione di parte attrice all'eccezione sollevata, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Gli attori pertanto riassumevano la causa innanzi alla intestata sezione specializzata, richiamando l'originario atto di citazione e le medesime conclusioni sopramenzionate.

Si costituiva in giudizio il sig. F. M. , depositando comparsa di risposta, nella quale preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig. L. D. R. , estraneo alla

Firmato Da: RAFFONE DARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21a455a237c9c660b9ca38a37ac59d7 - Firmato Da: DEL BENE ADRIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 256c696b706264951a517a4b600a2a6c



pattuizione parasociale che riguarderebbe unicamente i soci della S spa (S e U . Contestava peraltro che con il predetto accordo parasociale il componente avrebbe assunto obbligazioni in proprio, atteso che non rivestiva la qualità di socio di S e quindi non avendo peraltro sottoscritto la scrittura privata del 17.11.2014 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il convenuto specificava inoltre di non rivestire il ruolo di amministratore né tantomeno di legale rappresentante della U I e T i S.p.A., essendone soltanto socio e che quindi non aveva alcun potere di spendere il nome del predetto ente sociale al fine di stipulare l'accordo parasociale, non essendogli stata conferita procura in tal senso.

Secondo il convenuto, quindi, la propria sottoscrizione del patto parasociale non determinava l'assunzione di alcun obbligo né da parte della U né da parte dello stesso.

Inoltre, parte convenuta sostiene la nullità dei patti contenuti nella suddetta scrittura privata, con particolare riferimento al patt. n.9 lett.a) che prevede "un quorum minimo di approvazione del 70% per ogni tipo di delibera sia ordinaria sia straordinaria" ed il patto n.9 lett. b) che sancisce "l'elezione in tempi rapidi di , quale sesto membro del CdA" in violazione dell'art. 2369 comma 4 c.c.

Inoltre anche altre pattuizioni sono dirette a rendere il consiglio di amministrazione un mero simulacro, chiamato a ratificare le decisioni e le volontà extra-societarie della S e della U (cfr. patto n.11 e 12).

Pertanto, il convenuto ha spiegato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento ed alla declaratoria della nullità della scrittura privata del 17.11.2014 ed in ogni caso delle singole pattuizioni in contrasto con norme imperative.

Concludeva quindi per il rigetto della domanda ed in via subordinata in accoglimento della spiegata riconvenzionale per l'accertamento e la declaratoria di nullità del patto parasociale ed in ogni caso delle clausole n.9 lett. a), b), c) e d), n.10) lett. a) e n.11).

Si costituiva in giudizio altresì la società U L e T . s.p.a., depositando comparsa di risposta.

La società componente specificava di aver preso conoscenza del presunto patto parasociale soltanto a seguito di missiva della S: inoltrata in data 19.09.2015 e quindi contestava di averlo sottoscritto. Né tantomeno la società o il suo legale rappresentante, in persona del sig. A M , avrebbero mai partecipato a trattative o negoziazioni in merito al contenuto del predetto accordo.

Tale scrittura privata – insisteva la società convenuta - disconosciuta dal sig. M in quanto apocrifia non è in alcun modo opponibile alla predetta compagine societaria, che non poteva essere vincolata in tal senso in considerazione della sottoscrizione del socio M. F , che non era stato incaricato di rappresentare la stessa società.

Eccepiva inoltre la nullità del patto parasociale per contrasto a norme imperative, spiegando anch'essa domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata ed in ogni caso delle singole pattuizioni in contrasto con norme imperative.

Concludeva quindi per la declaratoria di nullità della scrittura privata del 17.11.2014 ed in subordine per il rigetto della domanda.



Alla prima udienza di trattazione del 28.06.2016, il G.I. rinviava per i provvedimenti in tema di istanze istruttorie, concedendo i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Con successiva ordinanza datata 06.06.2017, il G.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti ed ordinava a parte attrice il deposito dell'originale della scrittura privata disconosciuta dal legale rappresentante della U

Invero, dopo l'escussione dei due testi ammessi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2020, il giudice istruttore rimetteva al Collegio la decisione, con i termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali (ridotti a 40 giorni) e memorie di replica.

La controversia in esame attiene alla tematica dei patti parasociali che sono contratti atipici aventi carattere "complementare" e "collaterale" al contratto di società e sono diretti alla stabilizzazione degli assetti proprietari ovvero alla governance della società, quest'ultima intesa come "complesso delle attività svolte dagli organi societari".

Tali strumenti consentono, infatti, di neutralizzare ovvero temperare il conflitto che spesso sorge tra l'interesse personale del singolo socio ovvero di gruppi di soci e quello della società e possono essere stipulati in qualunque forma, tra soci ovvero anche tra soci e terzi estranei alla società.

Tali accordi si connotano per l'eterogeneità e varietà degli stessi e, dopo una certa resistenza (soprattutto della giurisprudenza) ad ammettere la validità degli stessi, si è registrata l'ampia diffusione di tali patti, che sono stati regolati normativamente soltanto con il TUF per le società quotate in borsa fino alle modifiche apportate dalla novella del 2003 che ha introdotto gli artt. 2341 bis e 2341 ter del codice civile.

L'intervento del legislatore in materia societaria a proposito dei patti parasociali, ha avuto, dunque, un duplice effetto: quello di conferire dignità giuridica a tali accordi (della cui validità - si ribadisce - in passato si dubitava), e, dall'altro, tipizzare taluni patti in funzione della loro idoneità a fornire alla società stabilità negli assetti proprietari o nel governo della società.

L'art. 2341 bis, invero, disciplina espressamente i patti aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto (cd. sindacati di voto); quelli volti a limitare il trasferimento delle partecipazioni sociali (cd. sindacati di blocco) ed infine quelli aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza anche dominante sulla società (cd. sindacati di concertazione).

Tale previsione normativa, lungi dal fornire una definizione di questa espressione dell'autonomia negoziale, è finalizzata ad operare una selezione di tali patti (non sono previsti ad esempio i patti di consultazione né quelli sull'acquisto di azioni) rispetto ai quali vi sia un interesse protetto al contenimento della durata ed all'informazione di terzi.

Infatti, per le convenzioni parasociali espressamente menzionate nella norma è prevista una durata massima di 5 anni ed una particolare forma di pubblicità, ex art 2341 ter c.c. Come sancito dalla legge delega, però, le norme codicistiche che disciplinano i patti parasociali si applicano limitatamente alle s.p.a. ed alle società che le controllano.

La rilevanza della nuova normativa in tema di patti parasociali si coglie appieno leggendo la relazione governativa al testo della novella: "gli artt. 2341-bis e 2341-ter dettano norme sui patti parasociali, le quali si pongono in continuità con le norme a suo tempo introdotte dal testo unico della intermediazione finanziaria per le società emittenti di azioni quotate nei mercati regolamentati. Si è mirato a cogliere la comune funzione delle diverse fattispecie di patti parasociali, individuandola nel fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, e ciò anche per scongiurare il rischio, già manifestatosi in relazione alle società quotate, di una impropria estensione delle norme sui patti parasociali a fattispecie che nulla hanno a che vedere con questi.[...] La disciplina, inserita nel capo relativo alle società per azioni, ha inteso regolare la fattispecie con riferimento a quel tipo sociale, perché in esso è più sentita l'esigenza di garantire



regole certe e definite in considerazione della maggiore rilevanza per il pubblico e per il mercato finanziario; essa, ovviamente, non intende escludere la possibilità che analoghi patti riguardino altre forme di società, per le quali ovviamente resterà applicabile la disciplina generale dell'autonomia privata e dei contratti, così per esempio per le società a responsabilità limitata come anche per le società di persone".

Invero, l'affermarsi di pratiche di affari sempre più evolute, che richiedono versatilità e duttilità, hanno contribuito al ricorso frequente anche a forme atipiche di patti parasociali, cui, pertanto, trova applicazione la disciplina generale in materia di contratti.

In buona sostanza, i patti parasociali (ed in particolare, i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su vari oggetti, il loro diritto di voto in assemblea.

Il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere 'parasociale' e, conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità "ipso facto") sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto (cfr. Cass. sez. I sentenza n. 14865 del 23.11.2011).

Talvolta, tali patti sono confezionati anche secondo lo schema della promessa del fatto del terzo ex art 1381 c.c. e ciò accade, allorquando, ad esempio, uno o più soci si impegnano nei confronti di altri soci o di terzi ad ottenere una condotta di uno o più amministratori, spesso determinata *per relationem*, mediante rinvio alle decisioni assunte in sede parasociale dalla maggioranza dei soci sindacati o dall'organo direttivo del patto.

Ai fini, poi, della configurazione di tali accordi, non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio e che il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte (cfr. Cass. n. 9846 del 07.05.2014).

Ciò premesso, devono essere rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva di D R L. e di legittimazione passiva di M F sollevata dalla difesa di quest'ultimo.

Il componente ha infatti ritenuto che il patto parasociale in oggetto non potesse essere sottoscritto da terzi, che non rivestissero la qualità di soci della S:

Ma invero, come illustrato in precedenza, non sussiste alcuna preclusione a che la convenzione parasociale venga sottoscritta oltre che dai soci anche da terzi sempreché l'oggetto del patto sia l'assunzione di obbligazioni in relazione all'esercizio dei diritti sociali all'interno della società. Nessuna norma quindi preclude ad un terzo di prendere parte al patto parasociale, non essendo previste limitazioni soggettive, atteso che l'intesa deve verteere sostanzialmente sull'esplicazione dei diritti sociali all'interno della compagine societaria interessata.

Deve essere pertanto rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del D R e di legittimazione passiva del M che sebbene terzi, non ricoprendo alcuna carica sociale, sono direttamente interessati alle vicende della S: sia perché sono gli azionisti di maggioranza



delle socie di S' , Sr ed U ma soprattutto rivestivano – al momento della sottoscrizione del patto - la carica di consiglieri di amministrazione della S' . E quindi sono terzi con un ben definito e concreto interesse a regolamentare la conduzione della vita sociale di quest'ultima società.

E' stata provata in giudizio l'esistenza del patto parasociale stipulato in data 17.11.2014, essendone stato esibito in udienza l'originale. A seguito della esibizione dell'originale, però, il legale rappresentante della U' , nella persona di M' Al ha ribadito di disconoscere la propria firma ritenendola apocrifa.

Peraltro, come emerso anche nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura di Salerno, la falsità di tale sottoscrizione è stata accertata mediante consulenza grafologica del CT nominato dalla Procura (come da relazione tecnica prodotta in giudizio da parte attrice), circostanza che ha evidentemente reso inutile l'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. di parte attrice.

Pertanto a fronte del disconoscimento della firma di M' Al l'omessa istanza di verifica determina l'impossibilità di parte attrice di utilizzare come prova la convenzione parasociale denominata "scrittura privata di impegni reciproci per la gestione della Si spa" nei confronti del legale rappresentante della U

Pertanto, deve essere rigettata la domanda di risoluzione del patto parasociale proposta nei confronti della U' , che non avendo in alcun modo sottoscritto l'accordo non ne risulta evidentemente vincolata. Insomma, la predetta convenzione vincola esclusivamente D R L in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S' e M' F.

Né tantomeno il Collegio ritiene di accogliere le argomentazioni giuridiche prospettate da parte attrice per affermare la riconducibilità del patto anche alla U

Invero, sebbene il M' , in qualità di azionista di maggioranza di U' ed il suo avvocato () abbiano preso parte alle negoziazioni preliminari per addivenire alla sottoscrizione del patto parasociale, comunque lo stesso non aveva alcun potere di spendita del nome della società di cui era l'azionista di maggioranza. E ciò si desume proprio dal contenuto della scrittura privata predetta, nella quale se da una parte si chiarisce che il D R L interviene come amministratore unico di S' spa nonché consigliere di amministrazione di S' , dall'altra parte il M' interviene a titolo meramente personale. Il M' , quindi, non aveva alcun potere rappresentativo della società U' e quindi non poteva assumere obblighi a suo nome.

Non assume alcun rilievo la dedotta (peraltro tardivamente soltanto in comparsa conclusionale) "imputabilità del patto per comportamento concludente" del M' che avrebbe ingenerato l'affidamento dell'altro socio sulla riferibilità dell'impegno anche ad U

E' di palmare evidenza che così facendo qualsiasi azionista di maggioranza potrebbe vincolare la società all'assunzione di obbligazioni, scavalcando l'organo gestorio deputato a rappresentarla e senza avere nemmeno un mandato assembleare.

Da ultimo, non risulta in alcun modo provato il ruolo di amministratore di fatto del M' meramente dedotto ed allegato (sempre tardivamente in sede di comparsa conclusionale) da parte attrice, senza che siano stati forniti elementi di prova dell'assunzione del ruolo gestorio in modo sistematico e continuativo, non potendosi condividere l'assunto di parte attrice che ritiene che la prova della gestione di fatto possa essere fornita anche mediante singoli atti se assumono una certa rilevanza.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925); sempre che detto esercizio



non sia giustificabile in base ad un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società, per cui l'interessato verta in una posizione di subordinazione o soggiaccia a poteri di direttiva dell'amministratore di diritto. Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione nel delimitare i confini della figura dell'amministratore di fatto ha specificato che: *"non è affatto richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé l'operato complessivo della società. In quest'ottica, pur dovendosi riconoscere che un siffatto condizionamento non può non trasparire nei rapporti con i terzi, deve altresì escludersi la necessità che esso si traduca nel diretto compimento di atti a rilevanza esterna, risultando invece sufficiente che le determinazioni riguardanti la gestione sociale siano riconducibili alla volontà dell'amministratore di fatto, eventualmente anche in concorso con l'amministratore di diritto, il quale non deve necessariamente rivestire il ruolo di mero prestanome"* (cfr. Cass. n. 21567 del 18.09.2017).

Deve quindi essere rigettata la domanda proposta nei confronti della U, non essendo imputabile il regolamento parasociale alla società U per l'intervenuto disconoscimento della firma del suo legale rappresentante a cui non è seguita istanza di verifica.

Per quanto riguarda l'azione declaratoria della risoluzione del patto proposta nei confronti del M, è assolutamente priva di pregio la difesa dello stesso che non potendo disconoscere la propria autografia e ribadendo che con la sua sottoscrizione non poteva impegnare la U sostiene: *"non è dato comprendere a quale titolo esso M sia intervenuto in tale scrittura"*.

Dovrebbe essere il M ad illustrare il vero obiettivo che intendeva raggiungere con tale patto parasociale, a meno che lo stesso non voglia sostenere di essere stato coartato prima alla negoziazione del contenuto e poi alla firma dello stesso (non vi è alcuna evidenza di tanto nelle proprie difese).

Invero, l'interesse che muove il M è palese: tale convenzione parasociale avrebbe consentito allo stesso di impegnare la U, utilizzando il suo ruolo di azionista di maggioranza della stessa e quindi vero *dominus* di questa in un accordo diretto a regolamentare in via extrasociale la gestione della S.

Quindi la sottoscrizione del patto impegna *ex se* il M prodigatosi peraltro con il suo avvocato nel definire i contenuti della convenzione parasociale e non risulta minimamente contestata la dichiarata volontà di non rispettare il vincolo pattizio, sciogliendosi dallo stesso senza addurre alcuna valida motivazione.

E' alquanto contraddittorio il comportamento del M che dopo aver sottoscritto la scrittura privata del 17.11.2014 ed averne dato anche in parte attuazione poi ritorna sui suoi passi per contestarne la validità, a meno di ipotizzare che la firma è stata apposta al patto con la riserva mentale (una volta che la U non l'aveva sottoscritta con il suo rappresentante legale) di liberarsi dell'accordo perché non più rispondente all'interesse iniziale che lo aveva convinto a negoziarlo prima di sottoscriverlo.

Nel corso del processo il M ha impostato la propria difesa nel negare l'imputabilità dell'impegno assunto piuttosto a contestare l'inspiegabile e scorretto comportamento di non darvi più seguito, senza tenere in debita considerazione le conseguenze pregiudizievoli che tale condotta ha prodotto nella sfera giuridica degli attori.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale incentrata sulla nullità del patto per contrarietà a norme imperative, il Collegio ritiene di doverla rigettare per le seguenti motivazioni.

Secondo parte convenuta, vi sarebbero alcune clausole della scrittura privata in oggetto affette da nullità per contrarietà a norme imperative. In particolare il patto n.9) lett. a) nella misura in cui prevede un quorum minimo di approvazione del 70% per ogni tipo di delibera assembleare (sia



ordinaria che straordinaria); il patto n.9) lett. b) che predeterminerebbe, scavalcando l'organo assembleare, i criteri per la nomina degli amministratori di S. i patti n.11) e n. 12) che ridurrebbero il consiglio di amministrazione a mero simulacro, prevedendo che il voto dell'amministratore delegato sia neutro rispetto alle maggioranze di approvazione (considerando che su sei membri 4 sarebbero stati nominati dai due soci, S. S. U' .

Invero, come già rilevato, il disfavore che la giurisprudenza aveva palesato nei confronti dei patti parasociali è progressivamente venuto meno, ogniqualvolta se ne è apprezzata la meritevolezza soprattutto nell'ottica di stabilizzare gli assetti proprietari e garantire un certo controllo del governo societario, così assicurando stabilità ed efficienza della governance sociale.

Attualmente l'interprete è quindi chiamato a valutare se la convezione parasociale è legittima e quindi meritevole di protezione giuridica, semprechè il contenuto specifico o la funzione individuale del concreto accordo non conduca ad un giudizio di invalidità.

Venendo al caso di specie, le allegazioni di parte convenuta su cui è basata la domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria della nullità dei patti si fondano sulla contrarietà a norme imperative soltanto del patto n.9 lett. a).

Per gli altri patti non è dedotta la contrarietà a norme imperative, ma si vorrebbe far discendere la nullità dal fatto che stabilendo previamente i criteri di nomina degli amministratori nonché le modalità di formazione delle maggioranze del CdA ciò determinerebbe da una parte la sostanziale privazione della reale volontà assembleare e dall'altra uno svuotamento dei poteri dell'organo consiliare.

Invero, però, difetta nella ricostruzione di parte una corretta individuazione della portata dei patti parasociali che obbligano i contraenti ad un determinato comportamento senza compromettere necessariamente la funzione tipica dell'assemblea o il principio maggioritario quale modalità di formazione della volontà sociale.

Nessun precetto, infatti, obbliga al fatto che la volontà assembleare si formi soltanto nel consesso assembleare (a tal proposito, emblematici sono gli istituti del voto per rappresentanza e per corrispondenza). Come è stato correttamente rilevato da parte della dottrina, inderogabili sono le regole formali del procedimento assembleare (convocazione, votazione, verbalizzazione, etc) ma non quelle relative alle modalità di formazione della volontà dei soci.

Pertanto, se i criteri di nomina degli amministratori o la formazione della volontà dell'organo consiliare sono prestabiliti all'esterno rispettivamente dell'assemblea sociale o del CdA ciò non assume conseguenze particolari sulla compagine societaria o sull'ordinamento societario, semprechè non si configuri un conflitto con l'interesse sociale.

Nelle deduzioni su cui è fondata la domanda riconvenzionale in nessuna parte si evidenzia il conflitto di tali clausole dell'accordo parasociale con l'interesse societario, ma soprattutto non si tiene conto che il patto parasociale vincola il parasocio ad assumere un certo comportamento all'interno della vita societaria, ma lo stesso non assume un obbligo coercitivo in tal senso.

Il socio conserva comunque il diritto alla libera partecipazione alla formazione della volontà assembleare e quindi può liberamente decidere di non rispettare il sindacato di voto, né tantomeno l'adempimento può essere suscettibile di esecuzione in forma specifica.

Il mancato rispetto del patto parasociale lo esporrà inevitabilmente alle conseguenze dell'inadempimento ma non condiziona sempre e comunque l'esercizio dei propri diritti sociali.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità *"il patto con cui alcuni soci si accordino per votare in una certa maniera non costituisce di per sé una violazione del principio della libertà di voto poiché i soci sono comunque liberi di disporre del proprio voto né il patto di per sé pone in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare sotto il profilo di una alterazione*



della corretta formazione della maggioranza poiché al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto" (cfr. Cass. n.10215/2010).

Di conseguenza, in mancanza della contrarietà a norme imperative delle clausole suddette, non sembra che nessuna di queste sia idonea a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento, ed in particolare di quello societario, tali da determinare l'invalidità dell'intero patto parasociale.

Discorso a parte va fatto per il patto n. 9 lett. a) che in violazione dell'art. 2369 comma 4 c.c. stabilisce un quorum di approvazione del 70% di qualsiasi delibera (sia ordinaria che straordinaria), laddove la norma nel prevedere l'innalzamento del quorum esclude che ciò possa essere previsto per le delibere di approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.

Ma la convenzione parasociale va letta ed interpretata nella sua completezza anche nella parte in cui espressamente prevede al patto n. 19) che "le parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o sulle disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità".

Pertanto, deve essere dichiarata la nullità parziale della clausola di cui al n.9) lett. a) per ovviare alla contrarietà al disposto del comma 4 dell'art. 2369 c.c., senza che ciò possa determinare l'estensione di tali nullità parziale alle altre disposizioni del patto parasociale che non sono minimamente interessate da tale previsione e che come visto non possono in alcun modo ritenersi contrarie a norme imperative o elusive di norme o principi dell'ordinamento.

Da ultimo, deve essere rigettata anche la domanda di riduzione ad equità della penale come richiesto dal convenuto M.

E' orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'apprezzamento dell'eventuale eccessività della penale per inadempimento supponga – si tratti di richiesta di parte o di iniziativa di ufficio – che le circostanze rilevanti per il giudizio di sproporzione comunque emergano dal "materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante *ex actis*", "senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio" (cfr. Cass. 25 ottobre 2017 n. 25334; Cass. 19 ottobre 2017).

Invero, parte convenuta si limita a richiedere – soltanto in sede di comparsa conclusionale - un intervento giudiziale di riduzione ad equità della penale ex art. 1384 c.c., senza allegare da quali elementi sia desumibile la sproporzione della stessa, a fronte di un comportamento del M palesemente violativo del canone di buona fede e correttezza, nel momento in cui decide di sciogliersi dal vincolo senza alcun tipo di giustificazione.

L'intervento di riduzione ad equità come invocato presuppone che la manifesta eccessività della penale sia valutata tenendo conto dell'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Orbene, il dedotto e provato inadempimento del M : frustra definitivamente l'interesse degli attori ad orientare le scelte di governance della S ; tanto che - come comprovato da parte attrice - la S è stata relegata al suo ruolo di socio di minoranza e D: P L i non riveste più la carica di presidente del Cda della S:

Mette conto evidenziare peraltro che la penale oltre a svolgere una funzione sanzionatoria del denunciato inadempimento è strumentale ad una liquidazione forfettaria del danno prodotto, non residuando margini per ulteriori richieste di risarcimento che invero non sono state appunto avanzate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi devono essere rifuse da M. F i n favore delle parti attrici, che invece dovranno rifondere le spese sostenute dalla società U nei cui confronti la domanda è stata rigettata. Non sussistono gli estremi per la condanna per lite temeraria.



P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da S1 S.P.A. e da D' R L nei confronti di U. L E T S.P.A. e di M F, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:

a) accoglie la domanda di parte attrice nei confronti di M F e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del patto parasociale stipulato in data 14 novembre 2014, condannandolo al pagamento della pattuita penale di € 1.500.000,00;

b) rigetta la domanda di parte attrice nei confronti di U. L E T S.P.A.;

c) accoglie in minima parte la domanda riconvenzionale, dichiarando la nullità parziale della clausola del patto parasociale di cui al punto n.9) lett. a) di cui in motivazione e rigettandola nel resto;

d) condanna il convenuto M F al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici che liquida in € 1686,00 per spese ed € 27.850,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv. i e I o dichiaratinsi antistatari;

d) condanna le parti attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della U. L E T S.P.A. che liquida € 21.424,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. i o dichiaratinsi antistataria.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 settembre 2020

IL GIUDICE ESTENSORE

DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE

DR. DARIO RAFFONE

